



## QUESITI – 1° PARTE

### QUESITI:

- 1) È possibile presentare due ribassi differenti per gli importi posti a base di gara? In caso affermativo, come si procederà con l'applicazione della formula che prevede, per l'offerta economica, l'attribuzione del punteggio massimo di 30 punti "mediante moltiplicazione del coefficiente ottenuto con il metodo aggregativo-compensatore, espresso dalla seguente formula  $\text{Coefficiente} = \frac{\text{Punteggio offerto}}{\text{Ribasso massimo}}$ "? Quale ribasso massimo verrà preso in considerazione tra i due presentati?
- 2) Ovvero, considerato che per le attività extra-canone non è stato previsto alcun importo/percentuale massima negli atti di gara, si richiede se deve ritenersi stralciata dall'offerta economica la voce relativa all'importo di 22,00 Euro prevista per la tariffa oraria per le prestazioni di presidio extracanone ed, in caso affermativo, se l'impresa è legittimata a procedere con la presentazione del solo ribasso relativo all'importo annuale complessivo per i servizi a canone.
- 3) Onde consentire una corretta eventuale giustificazione dei prezzi offerti, si chiede di sapere sulla base di quale prezzario è stata determinata la tariffa a base di gara di 22,00 €/h anche in considerazione del fatto che la tariffa base utilizzata di norma per attività manutentive su impianti tecnologici supera abbondantemente la tariffa esposta da codesta amministrazione (da un minimo di 21,72 per operaio di 2° livello, fino a 29,04 per operaio di 5° livello super).

### RISPOSTE:

- 1) Come precisato a pag. 5 del Disciplinare di gara, il ribasso percentuale formulato dal concorrente deve essere unico e, dunque, il medesimo da applicare all'importo complessivo previsto per i servizi a canone e per la tariffa oraria unitaria per eventuali attività di presidio extracanone.
- 2) Occorre distinguere tra:
  - attività extracanone, riguardante interventi diversi da quelli a canone e remunerata, sotto il profilo della manodopera, proprio in quanto realizzata da personale diverso dalle unità di presidio;
  - presidio extracanone, relativo ad ore aggiuntive di presidio rispetto a quanto previsto nel capitolato tecnico.

Si ribadisce la necessità di formulare un unico ribasso percentuale da applicare sia all'importo complessivo previsto per i servizi a canone e sia alla tariffa oraria unitaria per eventuali attività di presidio extracanone.

- 3) La quantificazione degli importi a base di gara è frutto delle determinazioni assunte dalla stazione appaltante in ordine alla remunerazione delle unità di lavoro impiegate, del costo dei materiali ed, in generale, di tutte le altre voci di spesa a carico del

soggetto aggiudicatario; in tale ottica, la quantificazione in Euro 22,00, oltre IVA, della tariffa oraria unitaria per eventuali attività di presidio extracanonico, deve essere inquadrata nel contesto della remunerazione generale del servizio oggetto dell'appalto, nel senso che l'Impresa, nell'ipotesi in cui venga chiamata a giustificare il ribasso offerto, dovrà individuare le singole voci di costo con riferimento all'appalto nel suo complesso e non solo in relazione alla tariffa del presidio extracanonico.

Le unità lavorative attualmente impiegate dall'Appaltatore uscente sono inquadrare nell'ambito del Contratto collettivo nazionale "Servizi integrati/Multiservizi" al 3° ed al 4° livello, per i quali le Tabelle ministeriali di Luglio 2013 prevedono un costo medio orario (sud e isole), rispettivamente, di Euro 16,61 e di Euro 17,49.

#### QUESITI:

- 1) Al Punto 5.2.2 del Capitolato di gara il committente indica unità operative ed ore di attività obbligatorie da preventivarsi per l'esecuzione delle attività di manutenzione al fine di garantire il presidio fisso previsto. Si evidenzia che gli orari indicati prevedono per ogni unità 9 ore ( ad esempio orario 07:00 – 16:00). Si richiede se le ore da garantire sono 8 oppure 9 (quindi prevedendo 1 ora di straordinario). L'ora di pausa pranzo è compresa oppure è da prevedersi a parte.
- 2) Si chiede inoltre di confermare che tutte le unità tecniche previste in capitolato debbano sempre essere presenti in loco quale presidio fisso e pertanto sempre a disposizione negli orari stabiliti.
- 3) Si richiede inoltre quale monte ore il committente abbia previsto per le attività oggetto di appalto e secondo quale tariffa base sia stato definito l'importo posto a base di gara.

#### RISPOSTE:

- 1) Premesso che l'Appaltatore è libero di organizzare l'attività delle unità lavorative come ritiene opportuno nel rispetto degli orari previsti dal capitolato, si riporta quanto previsto nel medesimo punto 5.2.2 del capitolato tecnico: "Nell'ambito dell'attività di presidio richiesta a ciascuna unità lavorativa si tiene conto del periodo di pausa (non superiore a 60 minuti) riconosciuto al lavoratore per il recupero delle energie psico-fisiche, ferma restando la disponibilità del tecnico a concordare con l'Amministrazione, secondo le esigenze, l'orario di sospensione del servizio, nonché ad interrompere la pausa, in caso di necessità urgente ed indifferibile, e recuperare successivamente i minuti di riposo di cui ha diritto."
- 2) Le unità tecniche devono essere sempre presenti in loco e a disposizione negli orari stabiliti.
- 3) Il monte ore annuale previsto per le attività che, tra quelle oggetto dell'appalto, devono essere svolte dalle figure professionali di cui deve essere garantita la presenza ai sensi del punto 5.2.2 del capitolato tecnico (presidio), è pari a 17.420, che sulla base delle tariffe base sopra esposte, determina un importo complessivo di Euro 293.235,80.

Per le altre attività oggetto dell'appalto, che non devono essere svolte dalle medesime unità di lavoro, non è previsto monte orario, fatto salvo quanto previsto per le

professionalità di cui a pag. 22 “Manutenzione elementi edili” del Capitolato speciale d’appalto, per le quali, alla luce della scarsa incidenza in relazione all’ammontare complessivo dell’appalto, non è stata prevista una tariffa base.

QUESITO:

In caso di ricorso al subappalto, è necessario indicare la terna di subappaltatori, oltre alle lavorazioni da affidare?

RISPOSTA:

Per le attività a canone, trova applicazione la normativa vigente in ordine alle prescrizioni da ottemperare ai fini del ricorso al subappalto. In relazione alle attività extracanone, invece, in considerazione del fatto che lo svolgimento delle medesime costituisce soltanto un’eventualità e che la relativa remunerazione non è stata considerata nell’ambito del valore dell’appalto, non trovano applicazione, in sede di offerta, le norme previste in materia di subappalto.

QUESITO:

Considerato che il Bando di gara alla SEZ III.2.3) “Capacità tecnica” richiede ai sensi dell’art. 83, comma 1 lettera c) del D. Lgs. 50/2016 la *“presentazione dell’elenco degli appalti nell’ultimo triennio, con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, di cui almeno uno di importo pari ad almeno Euro 50.000,00, oltre IVA”*,

si chiede di confermare che gli appalti svolti nell’ultimo triennio, di cui almeno uno di importo pari ad almeno 50.000,00 oltre IVA, di cui alla SEZ III.2.3) del Bando di gara debbano avere ad oggetto servizi analoghi a quelli oggetto di gara.

RISPOSTA:

Si conferma che gli appalti svolti nell’ultimo triennio, di cui almeno uno di importo pari ad almeno 50.000,00 oltre IVA, devono riguardare i settori oggetto del presente appalto, come previsto alla lett. t) della dichiarazione prevista a pag. 1 del Disciplinare di gara.

Il Responsabile Unico del Procedimento

